



**NUOVO REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA
E LA GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
CONSULTE DI SETTORE**

(Adottato con delibera di C.C. n. 138 del 23.09.2010)

Articolo 1: PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Montesilvano riconosce e promuove le libere forme associative, le fondazioni, le istituzioni private e pubbliche, anche a carattere cooperativo, e ogni tipo di organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, al fine di garantire la tutela e la crescita del benessere della collettività mediante il perseguimento di fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce, entro i limiti della propria sfera di competenza, i diritti alle stesse attribuiti dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali, dalla Legge regionale e dallo Statuto comunale.

Articolo 2

ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito l'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI (in seguito anche solo ALBO) finalizzato alla partecipazione delle stesse, purché operanti nel territorio comunale, all'attività politico-amministrativa e alla condivisione delle correlate scelte di valenza generale. L'iscrizione all'ALBO è inoltre requisito prioritario per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:

- patrocinio iniziative
- stipula di convenzioni con l'ente comunale
- assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti all'ente comunale
- titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio
- titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari;

In assenza della iscrizione all'Albo, la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

L'ALBO è suddiviso per settori di attività di seguito elencati:

- 1.** attività culturali;
- 2.** attività ricreative e sportive;
- 3.** attività per la tutela del diritto alla salute, per la promozione delle forme di aiuto e di integrazione rispetto a situazioni di emarginazione sociale, per la tutela dei diversamente abili;
- 4.** promozione e coordinamento delle iniziative relative ai giovani;
- 5.** promozione e coordinamento delle iniziative relative all'universo femminile;
- 6.** tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, delle risorse ambientali e del patrimonio storico e artistico;
- 7.** sostegno ai compiti di cura e la promozione delle politiche familiari;
- 8.** economia e lavoro, formazione e orientamento professionale;
- 9.** protezione civile.

Articolo 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni regolarmente costituite che hanno almeno una sede, nel territorio comunale e in tale ambito svolgono la propria attività sociale. Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, oppure aderenti alle stesse, purché svolgano attività in sede comunale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;*
- b) organismi statutari regolarmente costituiti;*
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi;*
- d) effettività dell'attività sociale da almeno un anno all'atto della domanda di iscrizione.*

Eccezionalmente possono essere iscritte organizzazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata operatività. La sussistenza di tali condizioni è valutata dall'Assessorato competente, d'intesa con il Dirigente comunale competente.

Articolo 4

MODALITA' D'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del Dirigente comunale competente per Settore, che opera di concerto con l'Assessore delegato in materia. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1.** copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto, rogato da notaio o nella forma della scrittura privata autenticata, nonché regolamento interno, qualora adottato;
- 2.** elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali;
- 3.** elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con l'indicazione della loro destinazione;
- 4.** ultimo bilancio approvato, qualora adottato;
- 5.** relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'associazione intende perseguire.

Il Dirigente del Settore competente, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa formale richiesta all'istante.

La domanda di iscrizione non viene presa in considerazione esclusivamente per mancanza dei requisiti e/o in assenza degli allegati necessari all'istruttoria.

Articolo 5

REVISIONE - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo, l'Ufficio Comunale competente disporrà i controlli del caso richiedendo per iscritto ai legali rappresentanti delle associazioni le acconce dichiarazioni circa tale permanenza e circa l'attività effettivamente svolta nell'anno precedente.

Ogni variazione dello Statuto dell'Associazione deve essere comunicata all'Ufficio Comunale. Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari si procederà alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Dirigente comunale competente.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto in atto tra l'Associazione depennata e il Comune o suo ente/organismo strumentale e/o partecipato.

L'Associazione esclusa dall'Albo non potrà esservi iscritta nuovamente, fermi restando il possesso dei requisiti prescritti alla data della istanza, prima di due anni dalla data della cancellazione.

Articolo 6

PUBBLICITÀ

Il Comune di Montesilvano, attraverso la struttura burocratica del Settore comunale competente, cura la pubblicazione annuale all'Albo Pretorio dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo. Inoltre provvede, all'inizio di ogni anno, alla pubblicazione dell'elenco di tutte le Associazioni iscritte all'Albo che hanno beneficiato della concessione d'uso di strutture nella disponibilità comunale, dell'uso di beni strumentali comunali e/o di contributi in servizi.

Articolo 7

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo è condizione essenziale per aderire alle Consulte di settore delle Associazioni in relazione alle categorie di appartenenza.

Nessuna Associazione può partecipare a più di due Consulte di settore.

L'ammissione a ulteriori Consulte è subordinata alla effettiva attività svolta con continuità dall'Associazione in altri settori.

Articolo 8

CONSULTE DI SETTORE

Il Comune di Montesilvano favorisce la partecipazione istituzionale delle Associazioni iscritte e il loro coordinamento. A tal fine promuove le Consulte di settore ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale, secondo le aree in cui è articolato l'Albo.

La partecipazione istituzionale, al fine di favorire l'integrazione fra l'intervento pubblico e quello del privato-sociale, si realizza nell'incontro e nel confronto fra le Istituzioni Pubbliche e le Associazioni per il perseguimento delle finalità di cui al successivo articolo 9.

L'iscrizione alla Consulta di settore è effettuata su domanda dell'Associazione rivolta al Presidente della stessa. Con la domanda l'Associazione si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri, indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo.

La Consulta di settore viene ufficialmente costituita solo se richiesta da almeno quattro associazioni.

Il rappresentante effettivo può delegare altra persona.

Ogni Associazione si impegna a sostenere le attività della Consulta cui abbia dato la propria adesione.

Articolo 9

FINALITA' DELLE CONSULTE DI SETTORE

Sono finalità delle Consulte di settore:

- 1.** la promozione della cultura civile e democratica della società, ispirata ai valori della solidarietà, della non violenza, della partecipazione attiva alla vita sociale;
- 2.** la crescita della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città, alla conoscenza e alla soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale;
- 3.** la realizzazione diffusa di forme di partecipazione democratica;
- 4.** lo sviluppo di strutture comuni tra le Istituzioni Pubbliche e le forme associative *no profit*, partecipando alle specifiche fasi della programmazione;
- 5.** l'esercizio delle funzioni di controllo, tutelando la trasparenza nel rapporto fra il pubblico e il privato sociale;
- 6.** lo sviluppo di una progettualità che sappia integrare le specifiche esigenze e le differenti sensibilità ideali e culturali verso obiettivi generali e comuni;
la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalla singole forme associative.

Articolo 10

ORGANI DELLA CONSULTA DI SETTORE

Sono organi della Consulta: il Presidente della Consulta, l'Esecutivo, l'Assemblea.

Articolo 11

PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Associazioni iscritte e resta in carica tre anni.

L'elezione viene effettuata alla prima riunione, riconosciuta valida con la presenza di $\frac{2}{3}$ dei rappresentanti delle Associazioni, risultando eletto colui che otterrà la maggioranza dei voti. La revoca del Presidente può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei membri della Consulta con valide motivazioni.

Oltre ad avere la rappresentanza della Consulta, egli ha il potere di convocare l'Assemblea in accordo con l'Esecutivo e di presiederla; inoltre convoca e presiede le riunioni dell'Esecutivo, coordinandone i lavori. Compito di assoluta rilevanza del Presidente è quello di assumere le decisioni urgenti e di sottoporle a ratifica dell'Esecutivo nella prima riunione successiva. In caso d'impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

La carica di Presidente è incompatibile con incarichi di partito, quali segretari o coordinatori regionali, provinciali o comunali) e cariche pubbliche elettive.

Articolo 12

ESECUTIVO

L'Esecutivo, quale organo di coordinamento della Consulta e strumento per realizzare orientamenti e proposte scaturite dall'Assemblea, è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea in numero non inferiore a 3 e non superiore a 5. L'esecutivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il Sindaco e l'Assessore delegato sono invitati permanenti senza diritto di voto. L'Esecutivo:

- nella prima riunione di insediamento da tenersi entro venti giorni dall'elezione, nomina il Vice Presidente della Consulta ed eventualmente assegna particolari incarichi;
- concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- esegue le decisioni dell'Assemblea direttamente o per mezzo di gruppi di lavoro costituiti anche con persone esterne all'Esecutivo;
- propone attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà;
- predispose annualmente una relazione sull'attività della Consulta da inviare al Sindaco, all'Assessore delegato ed al Dirigente competente.

Articolo 13

ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DI SETTORE

Il Presidente della Consulta e i rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo costituiscono l'Assemblea, massimo organo decisionale della Consulta.

Il Sindaco e l'Assessore delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto. Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di voto. Ai lavori dell'Assemblea

possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito del Presidente. Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola per intervenire nelle discussioni sugli argomenti all'O.d.G.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, di concerto con l'esecutivo, almeno due volte all'anno. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.

Il verbale della seduta è obbligatoriamente inviato a tutti i suoi componenti.

Spetta all'Assemblea:

1. eleggere, fra i rappresentanti delle Associazioni, il Presidente ed i membri dell'Esecutivo;
2. determinare le direttive generali e i programmi di attività;
3. proporre programmi e iniziative d'intervento di settore;
4. promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
5. esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti di programmazione e pianificazione di Settore del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
6. esprimere pareri sui criteri adottati dall'Amministrazione Comunale in materia di convenzioni, assegnazione delle sedi, forme di finanziamento e sostegno e svolge inoltre attività propositiva. Tale parere deve essere fornito entro il termine di venti giorni dal ricevimento della documentazione, salvo diversi termini fissati e giustificati nella richiesta di parere. L'organo deliberativo competente è tenuto a valutare espressamente tali pareri che però non sono vincolanti.

Articolo 14

FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLE CONSULTE

L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte, mettendo a disposizione:

- a) spazi di riunione;
- b) segreteria organizzativa.

Articolo 15

COSTITUZIONE DELLE CONSULTE DI SETTORE

La costituzione delle Consulte di Settore così come definite negli articoli precedenti è soltanto eventuale. L'Assessorato competente può non disporla o riservarsi di costituirne in relazione a particolari situazioni contingenti.